

(merce franca in stazione)

Frutta			
Mele fresche . . .	al Q.le da L.	—, —	a L. —, —
Agrumi	al mille	» 23,	» 28, —
Fichi secchi . . .	al Q.le	» —, —	» —, —
Castagne fresche . .	»	» —, —	» —, —
» secche . . .	»	» —, —	» —, —
Farina di castagno . .	»	» —, —	» —, —
Carubba	»	» —, —	» —, —
Amandorle vestite . .	»	» —, —	» —, —
Amandorle senza guscio	»	» —, —	» —, —

Nei Comuni dove sono istituite Scuole di frazione a norma dell' art. 319 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento della pubblica istruzione, l'adempimento dell'obbligo per i

residenti nella frazione iscritti nella Scuola ivi esistente si arresta alla frequenza dei corsi esistenti in quella Scuola sempre che sia superato l'esame di compimento.

Art. 11. — L'incapacità intellettuale, di cui all'art. 2 del testo unico della legge, deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico, o dell'ispettore scolastico. Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola.

Disposizioni transitorie.

Art. 12. — I fanciulli che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1887, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 15 luglio 1902, fino a tutto l'anno scolastico 1906-07, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13. — Gli industriali, che già occupano i fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del terzo capoverso dell'articolo 2 del testo unico della legge, debbono entro tre mesi dalla applicazione del presente regolamento dichiarare al Comune, dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanno possibile il completamento dell'istruzione entro il 30 giugno 1912. Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quegli industriali ripresenteranno al Comune i libretti dei fanciulli che non abbiano ancora ultimato l'istruzione perchè gli venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare e della regolare frequenza della Scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

L'istruzione che il fanciullo deve conseguire è quella della Scuola del Comune che ha rilasciato il libretto dalla quale avrebbe dovuto essere prosciolto dall'obbligo semprechè vi sia, nel luogo dell'azienda, il modo di completare l'istruzione oltre quella necessaria per il proscioglimento.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della Scuola e per l'ultimo anno nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta l'istruzione richiesta purchè non ricorra l'applicazione del precedente art. 11 i Sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza debbono procedere all'immediato ritiro del li-

broetto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14. — In applicazione dell'art. 3 della legge del 1910, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento sarà rilasciato il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fino al primo novembre 1910 tanto nei Comuni dotati di tutto o di parte del corso elementare obbligatorio superiore, quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore e superato l'esame di compimento:

b) dal 1 novembre 1910, qualunque sia il numero dei corsi superiori esistenti nella Scuola a coloro che abbiano superato l'esame di compimento o la promozione dalla terza alla quarta classe;

c) dal 1 novembre 1911 nei Comuni dove la Scuola ha la quinta e la sesta classe a coloro che abbiano superato l'esame di compimento ovvero siano già iscritti alla quarta.

Dal libretto di lavoro debbono risultare il grado di istruzione posseduto dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi, e le successive annotazioni in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 13.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero

Il Senato ha approvato senza discussione questo progetto di legge:

Art. 1. — L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle misure seguenti:

1. per ogni quintale di zucchero di prima classe:

a)	Lire 71,15	dal 1 luglio 1911
b)	» 72,15	» 1912
c)	» 73,15	» 1913
d)	» 74,15	» 1914
e)	» 75,15	» 1915
f)	» 76,15	» 1916

2. per ogni quintale di zucchero di seconda classe:

a)	Lire 68,20	dal 1 luglio 1911
b)	» 69,20	» 1912
c)	» 70,20	» 1913
d)	» 71,20	» 1914
e)	» 72,20	» 1915
f)	» 73,20	» 1916

Art. 2. — Nel caso d'incendio, o comunque di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente

Comunicazioni

Revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali. — Per l'art. 64 della nuova legge sulle Camere di commercio e industria entro un anno dalla data della pubblicazione della legge stessa, verrà fatta dal Tribunale avente giurisdizione sulla città, sede di ciascuna Camera, una revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali.

Il competente Ministero, appena avvenuta la pubblicazione della legge, si rivolse a quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, perchè impartisse istruzioni ai competenti Tribunali per il sollecito e regolare inizio del lavoro di revisione ad essi affidato.

Poichè il termine assegnato dalla legge per tale revisione è determinato in limiti relativamente ristretti, che non potrebbero essere estesi se non per legge, le Camere di commercio e industria ebbero vive sollecitazioni di agevolare, per tutto quanto dipenda da esse, la esecuzione del delicato e non facile compito affidato ai Tribunali: ed a tale scopo dovranno provvedere perchè alle eventuali richieste di documenti, notizie, informazioni che loro fossero rivolte dall'Autorità giudiziaria sia data completa e premurosa soddisfazione.

Richiamasi in particolar modo l'attenzione delle Camere sulla nuova disposizione di legge, che accorda alle donne l'elettorato commerciale, e si fa ad esse viva raccomandazione di voler (anche prima che ne siano richieste dai Tribunali) raccogliere e tener pronti gli elementi ad essi necessari per la iscrizione nelle liste elettorali commerciali delle donne che ne abbiano diritto a' termini di legge.

Nuova legge sulle Camere di commercio - Esenzione dalle tasse postali. — L'articolo 8 della legge 20 marzo u. s., n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno, dispone che la corrispondenza tra le Camere di commercio e industria e il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio abbia luogo in franchigia. Dispone altresì che sia ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i Municipi e con gli Uffici governativi del rispettivo Distretto camerale e reciprocamente.

Per la esatta applicazione di tale disposizione di legge provvede il Regio Decreto in data 9 giugno u. s., n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 14 Luglio 1910 N. 164.

Avv. OLINDO BARGOSSÌ, responsabile

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 3. — Per prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione, in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima classe, saranno con Decreto Reale stabilite le somme da restituire dal primo luglio 1911 in base alle nuove graduati aliquote.

Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potrà per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantità di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

Con Decreto Reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero colle norme da stabilirsi nello stesso decreto.

Art. 4. — È data facoltà al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura la quale avrà per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.

La sede della Stazione sarà determinata con Regio Decreto promosso dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli Enti locali, che si assumono regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese d'impianto e di mantenimento.

Per le spese d'impianto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1910-1911 come quota a carico dello Stato una somma di Lire 20,000.

Alla Stazione, si applicheranno le disposizioni relative nella legge 19 luglio 1909 n. 527, ed ai ruoli organici con gli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella Stazione nel complessivo importo di L. 16,000 in conformità della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.

Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per il funzionamento delle Stazioni agrarie e speciali è aumentato di L. 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-1911.

Con regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento amministrativo e contabile della nuova Stazione.

Art. 5. — È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero.

IN FORLI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento
Tipografico G. B. Croppi Via Garibaldi N. 35.

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

Insieme con il certificato originale se ne consegneranno al Console dieci copie, che il Console rimetterà in via ufficiale e gratuitamente a ciascuna delle dogane della Repubblica dopo aver numerato l'originale e dopo aver posto lo stesso numero sulle copie.

Con circolare del 28 maggio scorso, diretta ai Consoli, il Ministero degli affari Esteri del Venezuela ha impartito istruzioni speciali circa i certificati di purezza che debbono accompagnare tutti i prodotti e le conserve alimentari importati in quella Repubblica. Esse così si possono riassumere:

I fabbricanti dovranno rimettere nelle mani del Console del Venezuela nel porto d'imbarco un certificato firmato da un ufficiale sanitario debitamente autenticato dall'autorità locale, concepito in questi termini:

« Certifico che i prodotti alimentari fabbricati dalla ditta N. N., la cui fabbrica (o fabbriche) è situata in..... e la cui marca registrata è...., sono di buona qualità e non contengono sostanze nocive alla salute ». In calce a questo foglio la Camera di Commercio del distretto certificherà che « le consta essere esatto quanto dichiara l'ufficiale sanitario, e che alla ditta in questione non fu inflitta alcuna pena per aver fabbricato prodotti contenenti sostanze nocive alla salute ». Il Console legalizzerà la firma della Camera di commercio e conserverà nel suo archivio il certificato, percependo per tale servizio *bolivar* 10 (lire 10).

Quando i fabbricanti abbiano da imbarcare i loro prodotti per un porto diverso, chiederanno al Console, presso il quale trovasi l'originale del suo certificato, che ne invii copia legalizzata al Console del porto nel quale si fa l'imbarco.

Per questa copia legalizzata il Console che la rilascia percepirà *bolivar* 5 (lire 5). Tali certificati saranno valevoli per lo spazio di un anno da computarsi dal giorno in cui essi furono rilasciati.

Se, malgrado il certificato, si scoprisse che uno o più prodotti della fabbrica contengono sostanze nocive o che nella fabbricazione si è contravvenuto alle disposizioni della legge locale semprechè questa contravvenzione implichi qualche cosa che possa recar danno alla salute o coinvolga una frode, il Console ne invierà rapporto documentato al Governo e si asterrà da nuovi atti del genere a favore della medesima ditta, fino a che il suo Governo non abbia risoluto quel che convenga fare nel caso speciale.

Bozzolo tale e quale . . .	al Kg. da L. —, — a L. —, —
» depurato . . .	» —, — » —, —
Canapa greggia . . .	al Q.le » —, — » —.
Lino	—, — » —. —